

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 69 DEL 28/11/05)

1. Norme di riferimento e definizioni - 1. Il rilascio di autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla L.R. 24/12/03 n.30; per quanto non previsto e disciplinato nella suddetta L.R. si applicano la L. 25/8/91 n. 287 ed il D. Legislativo 114/98 recante la disciplina del settore del commercio. Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la D.G.R. n. VII/17516 del 17/5/04.

2. La presente normativa si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così definita: si intende per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata e altresì si applica alle altre seguenti attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico;
- d) su aree pubbliche ai sensi della L.R. 21/3/00 n.15 (Norme in materie di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Legislativo n.114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"), limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

2. Tipologia dell'attività - 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, assumono le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di

pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da tè e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco bar, piano bar, american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

4. Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della legge regionale n.30 del 24/12/2003.

5. Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione di riferimento. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

3. Requisiti per l'esercizio dell'attività - 1. I requisiti per l'esercizio dell'attività – morali e professionali – sono stabiliti agli articoli 5 e 6 della L.R. 30/03.

2. In caso di ditta individuale, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
 - b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
 - c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
 - d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 - e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla L. 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
3. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti suddetti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.
5. Il Comune in caso di richiesta di rilascio di autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il ottenuta prima del 4/7/2006 possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale (specificazione introdotta con la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico n. 3603/C) possesso dei requisiti di cui predetti. A tal fine può avvalersi della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

6. Deve essere posseduto almeno uno dei seguenti requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto; vd. Nota 1)
- b) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il Commercio (REC) di cui alla L.11 giugno 1971 n.426 (Disciplina del Commercio) e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Vd. Nota 2²

L'accertamento del possesso di tali requisiti è effettuato dal comune avvalendosi anche della CCIA competente.

Il possesso del requisito di cui alla lettera a) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale sopra indicato, i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione, sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale garantisce l'effettuazione dei corsi anche tramite convenzioni con altri soggetti. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, turismo e servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le CCIAA.

4. Procedimento autorizzatorio apertura esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande – 1. L'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti

¹ Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Inps. (circolare esplicativa Ministero sviluppo economico 3603/C)

² I soggetti in possesso dell'iscrizione al Rec ottenuta prima del 4/7/06 possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale (circolare esplicativa Ministero sviluppo economico 3603/C)

e bevande è soggetto ad autorizzazione rilasciata al Comune, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della L.R.30 ed è comprensiva della facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali è stata autorizzata la somministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

2. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata allo sportello unico competente e deve indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n.30 del 2003.;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto, in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale n.30/2003 rimarrà sospeso.

4. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;³

³ o dichiarazione sostitutiva per gli edifici destinati ad ospitare attività economiche di cui alla modulistica unificata della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 L.R. 1/2007.

- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite lo sportello unico;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove prevista;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico;
- f) la documentazione attinente la sorvegliabilità dei locali;
- g) la richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; vd. Nota n 3
- h) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Lo sportello unico all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: gli uffici comunali competenti all'istruttoria, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e gli uffici nei quali si possa prendere visione degli atti.

Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio del Comune.

6. Il Comune, in relazione al rilascio di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di trattenimento e di svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto è tenuto a valutare l'idoneità della loro ubicazione in relazione al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica ed eventualmente a prevedere limiti di distanza fra i pubblici esercizi e luoghi di cura e riposo e luoghi destinati al culto o a richiedere particolari misure di mitigazione.

7. Non può essere stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio/urbanistiche e igienico/sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

8. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

5. Trasferimento dell'attività - 1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. I criteri riguardanti i trasferimenti saranno deliberati dalla Commissione consultiva comunale.

3. L'autorizzazione ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati e pertanto – stante quanto stabilito all'articolo 9 L.R. 30/03 – in caso di trasferimento l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico/sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

6. Impatto acustico ed ambientale - 1. La richiesta di apertura o di trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali che durante la loro attività prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento e/o attività di somministrazione svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento devono essere corredate della documentazione di previsione di impatto acustico, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 447/95, alla legge regionale n. 13 del 2001 e alla D.G.R. 8 marzo 2002, n.7/8313, salvo che tale documentazione sia già stata allegata alla domanda di concessione edilizia.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dello sportello unico, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

3. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande già in esercizio che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997.

7. Attività di somministrazione escluse dalla legge - 1. La presente normativa non si applica per legge all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- limitatamente alle persone alloggiate in una struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati ai sensi della disciplina di cui alla L. 29/3/01 n.135;
- da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al D.P.R. 235 del 4/4/01.

8. Circoli privati - 1. Ai circoli privati si applica la disciplina prevista dal D.P.R. n.235 del 4/4/2001 regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

9. Autorizzazioni stagionali - 1. E' possibile esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale per gli esercizi somministranti prevalentemente generi di caffetteria unitamente a generi alimentari il cui consumo segue

l'andamento stagionale e che si differenziano in gelaterie non artigianali e pasticcerie non artigianali, differenziando la forma artigianale per come segue:

- stagione estiva dal 1/5 al 30/9;
- stagione invernale dal 1/11 al 30/4.

2. L'autorizzazione stagionale può essere convertita – su richiesta dell'interessato – in autorizzazione di cui all'articolo 9 L.30, nei limiti dell'autorizzazione sanitaria rilasciata.

10. Subingressi - 1. Il subingresso è regolato dall'articolo 15 L.30/03.

2. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 3 comma 3 L.R. 30/03 e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, L.R. 30/03. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali.

11. Somministrazione di alimenti e bevande durante le manifestazioni temporanee - 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 L.R. 30, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico/sanitarie.

3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

4. La somministrazione di alimenti e bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Tale divieto sarà inserito specificatamente nelle relative autorizzazioni.

Il Sindaco, con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20 L.R. 30/03, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.

12. Ampliamento degli esercizi - 1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

3. La modifica del provvedimento autorizzatorio relativo alla metratura dell'esercizio è subordinata alla presentazione dei documenti e/o delle certificazioni attestanti il rispetto di quanto al punto precedente.

13. Disposizioni per distributori automatici - 1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali adibiti esclusivamente a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui agli articoli precedenti.

2. Sul provvedimento deve essere specificato espressamente che è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

14. Esercizio di attività accessorie - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 9 L.R. 30/03 abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

15. Revoca delle autorizzazioni - 1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sono revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa

motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art.15 L.R.30/03.

2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma vengono individuati nei seguenti:

- a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico/sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale;
- b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

16. Orari degli esercizi - 1. Gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione consultiva comunale.

2. L'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

4. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

5. La scelta dell'orario deve essere comunicata dal Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

6. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi,

osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

7. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

8. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

9. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

10. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, comunicandolo preventivamente all'ufficio commercio.

17. Cessazione dell'attività - 1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere allo sportello unico competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

18. Sanzioni - 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 L.30, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del R.D. 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d.773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. 5 dicembre 1983 n.90 (Norme di attuazione della L.24 novembre 1981 n.689 concernente le modifiche al sistema penale).

5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L.24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

19. Programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale - 1. La programmazione dello sviluppo della rete di somministrazione alimenti e bevande sul territorio

comunale, nel rispetto dei criteri regionali ed avente validità triennale, verrà determinata dalla Giunta Comunale con atto proprio, sentita la Commissione consultiva comunale.

20. Commissione consultiva comunale - 1. Viene istituita la commissione consultiva comunale che risulta composta dai sottoelencati membri con diritto di voto:

- Presidente Sindaco o suo delegato;
- un rappresentante dell'associazione commercianti del mandamento di Sesto san Giovanni;
- Un rappresentante delle associazioni pubblici esercizi;
- Un rappresentante delle associazioni dei consumatori fra le più rappresentative;
- Un rappresentante della Camera di Commercio di Milano;
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- Il responsabile del settore/servizio competente o suo delegato;
- Il responsabile dello sportello unico attività produttive o suo delegato.

2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la commissione delibera a maggioranza dei presenti e dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri espressi sono obbligatori ma non vincolanti.

3. Le sedute sono aperte al pubblico, in mera qualità di uditore.

4. L'ordine di convocazione deve essere inviato mediante notifica o raccomandata r.r. ad ogni componente almeno 5 giorni prima della seduta prevista.

5. Di ogni seduta deve essere redatto verbale ed i pareri rilasciati devono essere adeguatamente motivati.

6. Ogni associazione rappresentata nella presente commissione potrà valersi del diritto di far partecipare alle stesse esperti a sua scelta, con diritto di parola e non di voto.

21. Rinvio ad altre norme - 1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa.